



Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia

P.IVA00145920531

www.comune.re.it

**CAPITOLATO SPECIALE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE
DELL'ACCESSO TELEMATICO ALLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA**

INDICE

- Articolo 1. Oggetto della concessione**
- Articolo 2. Durata della concessione**
- Articolo 3. Ammontare della concessione**
- Articolo 4. Requisiti di partecipazione degli operatori economici**
- Articolo 5. Amministrazione procedente**
- Articolo 6. Servizi oggetto della concessione**
- Articolo 7. Tempi di esecuzione dell'attività di digitalizzazione e indicizzazione**
- Articolo 8. Modalità di prelevamento e consegna delle pratiche edilizie da digitalizzare presso il l'Archivio comunale**
- Articolo 9. Modalità di gestione delle richieste di accesso**
- Articolo 10. Tariffe per l'utenza**
- Articolo 11. Modalità operative della concessione**
- Articolo 12. Digitalizzazione su richiesta con pagamento di corrispettivo**
- Articolo 13. Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi**
- Articolo 14. Stipula del contratto**
- Articolo 15. Garanzia provvisoria**
- Articolo 16. Garanzia definitiva**
- Articolo 17. Obblighi di tracciabilità**
- Articolo 18. Obblighi verso il personale dipendente**
- Articolo 19. Divieti**
- Articolo 20. Responsabilità e assicurazione**
- Articolo 21. Penali**
- Articolo 22. Esecuzione in danno**
- Articolo 23. Passaggio di funzionari pubblici a ditte private**
- Articolo 24. Variazione ragione sociale**
- Articolo 25. Risoluzione del contratto e recesso**
- Articolo 26. Revisione del piano economico finanziario per per fatti non riconducibili al concessionario**
- Articolo 27. Trattamento dei dati personali – Obbligo di riservatezza**
- Articolo 28. Responsabile del procedimento**
- Articolo 29. Direttore dell'esecuzione del contratto**
- Articolo 30. Foro competente**

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. Il Comune di Reggio nell'Emilia intende procedere alla concessione del **servizio di digitalizzazione e gestione dell'accesso telematico alle pratiche edilizie del Comune di Reggio nell'Emilia.**

2. La presente è una procedura di selezione per la concessione del servizio di digitalizzazione e gestione dell'accesso telematico alle pratiche edilizie del Comune di Reggio nell'Emilia ai sensi dell'art. 164 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici" (poi, per brevità, anche solo "D.Lgs. n. 50/2016" o "Codice").

3. Il servizio oggetto del presente capitolato comporterà movimentazione, trattamento, ricollocazione di documenti archivistici del Comune di Reggio nell'Emilia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (in prosieguo, anche solo "Codice dei beni culturali") ed è soggetto ai relativi obblighi.

È fatto divieto, ai sensi dell'art. 20 del suddetto Codice dei beni culturali, di distruggere, deteriorare, danneggiare o adibire ad usi non compatibili con il suo carattere storico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione, la documentazione archivistica conferita al fornitore, che si impegna ad effettuare le attività previste nel pieno rispetto dell'integrità fisica e logica di tale documentazione, che non può essere smembrata, ma conservata nella sua organicità (art.30 del Codice dei beni culturali).

In particolare, ai sensi, dell'art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sono subordinate ad autorizzazione del soprintendente territorialmente competente:

- Lo spostamento presso altra sede della documentazione archivistica
- Lo scarto di documentazione archivistica
- L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni archivistici (sanificazione, restauro, ordinamento/riordinamento e inventariazione, digitalizzazione)

L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal comune, e può contenere prescrizioni.

Ai sensi dell'Art.19 del Codice, il soprintendente archivistico competente può procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni archivistici.

Art. 2 - Durata della concessione

1. La concessione del servizio avrà la durata di **anni 12 (dodici)** decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto.
2. L'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di **prorogare la durata del contratto** ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di concessione, **per un periodo non superiore a mesi 6 (sei)** previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) **almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.**
3. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, si può richiedere l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art.16.

Competono in tal caso all'aggiudicatario pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Art. 3 - Ammontare della concessione .

1. Il servizio in concessione, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune.
2. Il valore della concessione per la durata di **anni 12 (dodici)**, così determinato ai sensi dell'art.167, comma 1, del Codice è di € **2.268.000,00 (duemilioniduecentosessantottomila/00)**.
3. Il valore massimo stimato della concessione, comprensivo della facoltà di proroga tecnica per mesi 6 (sei), è di € **2.362.500,00 (duemilionitrecentosessantaduemilacinquecento/00)**
4. I valori sopra indicati sono puramente indicativi, e sono stati calcolati sulla base di una stima presunta.
5. Il costo della manodopera relativi all'attività di concessione, ai sensi dell'art. 23 co. 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. è stimato in € 1.000.000,00.
6. I costi saranno sostenuti dal corrispettivo pagato dagli utenti esterni che chiedono l'accesso alle pratiche edilizia in base alla tariffa offerta in sede di gara e deliberata dal Comune di Reggio nell'Emilia.
7. Ai sensi di quanto disposto dell'art. 165, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo della concessione sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato ovvero dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizi per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.
8. L'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento.
9. Il valore massimo stimato per il servizio di digitalizzazione documentale sui richiesta dietro pagamento di corrispettivo di cui all'art. 12 è di € **472.500,00 (quattrocentosettantaduemilacinquecento/00)** da calcolarsi su base annua.
10. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a € **1.126,08 (millecentoventisei/08)** in sulla base del D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) allegato al presente progetto esecutivo - capitolato speciale. E' obbligo del concessionario rispettare le norme nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.4 - Requisiti di partecipazione degli operatori economici

A) Requisiti di Ordine Generale:

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

B) Requisiti di idoneità professionale.

Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività rientranti nell'oggetto della concessione.

(nel caso di imprese non residenti in Italia)

Iscrizione nel Registro professionale dello Stato di residenza per gli operatori economici non aventi sede in Italia. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

C) Richieste a dimostrazione della capacità economica finanziaria degli operatori economici:

- a) il fatturato globale d'impresa (il valore valutabile del fatturato generale della ditta è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2015-2016-2017 documentabile) pari o superiore all'importo della concessione di € 2.268.000,00 (duemilioniduecentosessantottomila/00)
- b) fatturato specifico (il valore valutabile del fatturato specifico della ditta è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2015-2016-2017 documentabile) conseguito per la prestazione di servizi analoghi a quelli indicati nella presente procedura ovvero servizi di digitalizzazione documentale, in misura non inferiore al 50% del valore della concessione di 2.268.000,00 (duemilioniduecentosessantottomila/00)

D) Richieste a dimostrazione della capacità tecnico – organizzativa degli operatori economici, per garantire che gli stessi posseggano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità (da dimostrare tramite dettagliata dichiarazione):

- a) aver effettuato, negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione del presente bando, almeno 2 servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura ovvero servizi di digitalizzazione documentale a favore di Enti pubblici o soggetti privati;
- b) essere in possesso di personale, che verrà impiegato nello svolgimento del servizio oggetto della presente concessione, regolarmente assunto ed operante sotto la propria responsabilità esclusiva, dotato dei requisiti tecnici e delle capacità professionali adeguate all'espletamento del servizio, in particolare un archivista di comprovata esperienza secondo quanto meglio descritto nell'allegato tecnico.

Specifiche relative alla documentazione da produrre.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'art. 85 del Codice, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5, dello stesso Codice. La verifica verrà

effettuata tramite la piattaforma AVCPass.

Art. 5 - Amministrazione procedente

1. L'Amministrazione Comunale di Reggio nell'Emilia, ovvero l'Amministrazione procedente, ha sede in Piazza C. Prampolini n. 1, Reggio nell'Emilia. L'ufficio competente è il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa con sede in Via S. Pietro Martire 3, Reggio nell'Emilia.

Art. 6 - Servizi oggetto della concessione

1. Il servizio in concessione consiste nella digitalizzazione completa delle pratiche edilizie e successiva gestione in forma telematica delle richieste di accesso:
 - a) di tutte le pratiche depositate presso l'Archivio Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, sito in via Mazzacurati 11 a Reggio nell'Emilia;
 - b) di tutte le pratiche giacenti temporaneamente presso la sede comunale di via Emilia San Pietro n. 12 a Reggio nell'Emilia;
 - c) di tutte le pratiche depositate presso il Polo Archivistico del Comune di Reggio nell'Emilia gestito da Istoreco, sito in via Dante n. 11 a Reggio nell'Emilia;
 - d) di tutte le nuove pratiche edilizie che verranno depositate presso il Comune di Reggio nell'Emilia per tutta la durata della concessione.
 - e) dei registri di protocollo e degli indici per nominativo dell'Ente
2. A titolo meramente indicativo le pratiche edilizie depositate presso il Comune di Reggio nell'Emilia alla data del 31.12.2017 sono:
 - pratiche edilizie dal 1989 al 2017: 164.810 (dato effettivo)
 - pratiche edilizie dal 1938 al 1988: 64.350 (dato stimato, non è informatizzato)
 - Totale pratiche edilizie da digitalizzare **229.160** (dato stimato)
3. A titolo meramente indicativo le pratiche edilizie mediamente presente ogni anno sono 13.000 (dato derivante dal numero medio di pratiche edilizie presentate negli anni 2015, 2016 e 2017).
4. Ogni pratica edilizia andrà integralmente scansionata e associata ai seguenti metadati (indicizzazione):
 - a) numero e data di Protocollo generale;
 - b) numero e anno di Protocollo settoriale (ove esistente);
 - c) collegamento con Protocolli generali precedenti e successivi;
 - d) oggetto di Protocollo generale;
 - e) estremi catastali
 - f) via, numero civico ed eventuale numero civico interno
 - g) intestatario della pratica edilizia
 - h) N. di protocollo della pratica edilizia di riferimento
5. Le pratiche edilizie scansionate dovranno essere rese disponibili in un software predisposto dal concessionario che dovrà consentire di riversare i dati di cui al precedente punto 4 e le relative immagini scansionate sul software jEnte Protocollo dell'Amministrazione comunale; l'attività di dialogo e riversamento dati e immagini scansionate sul software jEnte Protocollo dell'Amministrazione comunale è a carico del concessionario, ivi comprese eventuali modifiche al software jEnte Protocollo per rendere possibile l'integrazione tra i software e le modalità di gestione e riversamento dei dati inerenti le pratiche edilizie del Comune di

- Reggio nell'Emilia antecedenti al 1989.
6. Lo staff operativo composto dagli operatori preposti al servizio, dovrà disporre di personale con capacità di rispettare le indicazioni ricevute. A tal fine l'Ente provvederà ad attivare un periodo di training preliminare all'avvio dei lavori, in cui i tecnici del Comune di Reggio nell'Emilia illustreranno le caratteristiche dei procedimenti, dei fascicoli e delle principali tipologie documentarie agli operatori della ditta aggiudicataria.
 7. Gli operatori del Comune di Reggio nell'Emilia devono avere accesso in ogni momento, in modalità di sola consultazione al software di archiviazione e indicizzazione delle pratiche edilizie predisposto dal concessionario.
 8. Al termine della concessione tutti i dati e gli allegati contenuti nel software del concessionario devono essere consegnati in formato informatico al Comune di Reggio nell'Emilia unico proprietario di detti dati e allegati. Il concessionario al termine della concessione non potrà conservare copia di detti dati e allegati.
 9. A titolo informativo il numero dei fabbricati presenti sul Comune di Reggio nell'Emilia è il seguente:
 - 33.425 edifici di cui 2.854 industriali;
 - 99.877 unità immobiliari a cui è stato assegnato un numero civico interno
 - 181.662 unità immobiliari censite a Catasto (non tutte hanno assegnato un numero civico)
 10. Il concessionario dovrà garantire l'accesso in forma telematica alle pratiche edilizie scansionate e indicizzate:
 - a) a titolo oneroso agli utenti che ne facciano richiesta previo pagamento della tariffa offerta in sede di gara;
 - b) a titolo gratuito agli uffici del Comune di Reggio nell'Emilia.
 11. L'attività di scansione e inserimento dati di cui al comma 4 dovrà essere svolta presso una **sede operativa del concessionario ad una distanza aerea non superiore a 200 km dalla sede dell'Archivio comunale di via Mazzacurati 11 a Reggio nell'Emilia**. Il raggio è definito attraverso applicazione WEB, impostando come centro la sede l'Archivio comunale del Comune di Reggio nell'Emilia sito in via Mazzacurati 11 a Reggio nell'Emilia. L'indirizzo della sede operativa in cui avverranno tali attività dovrà essere comunicata al Comune di Reggio nell'Emilia prima della stipula del contratto.
 12. Le parti concorderanno appositi collaudi intermedi, ovvero incontri periodici finalizzati alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. Le parti concorderanno inoltre un collaudo finale al fine di verificare la completa esecuzione delle opere oggetto di capitolato nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel contratto e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 13. Ai fini di informazione generale sul servizio svolto, il concessionario dovrà fornire un riepilogo delle pratiche edilizie scansionate e classificate trimestralmente e in ogni anno solare, i cui elementi informativi e tempistica saranno concordati direttamente con gli uffici e che contenga almeno:
 - a) numero delle pratiche edilizie scansionate e indicizzate
 - b) numeri di protocollo e anno delle pratiche digitalizzate

Art. 7 - Tempi di esecuzione dell'attività di digitalizzazione e indicizzazione

1. Il concessionario dovrà scansionare e indicizzare la totalità delle pratiche edilizie giacenti presso il Comune di Reggio nell'Emilia alla data di stipula del contratto entro il termine

- presentato in sede di offerta che non potrà comunque essere superiore ad anni **4 (quattro)**.
2. Il concessionario dovrà scansionare e indicizzare le pratiche edilizie giacenti presso il Comune di Reggio nell'Emilia richieste dai cittadini o dagli uffici comunali entro il termine presentato in sede di offerta che non potrà comunque essere superiore a giorni lavorativi **3 (tre)**.
 3. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il concessionario dovrà scansionare e indicizzare le nuove pratiche edilizie depositate presso il Comune di Reggio nell'Emilia dopo la stipula del contratto entro il termine di giorni lavorativi **60 (sessanta)**, fatto salvo il termine dei **3 (tre) giorni** previsti per le casistiche di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8 - Modalità di prelevamento e consegna delle pratiche edilizie da digitalizzare presso l'Archivio e le altre sedi comunali

1. Il concessionario deve prelevare le pratiche edilizie da scansionare e indicizzare presso il Comune di Reggio nell'Emilia rilasciando agli addetti dell'archivio ricevuta con i numeri di protocollo prelevati.
2. I nominativi degli operatori del concessionario autorizzati al prelevamento e alla riconsegna delle pratiche edilizie presso l'Archivio comunale e le altre sedi devono essere comunicati al Comune di Reggio nell'Emilia prima dell'inizio effettivo della concessione.
Il personale della ditta concessionaria che ritira o riconsegna le pratiche edilizie deve identificarsi con gli operatori addetti all'Archivio comunale.
3. Il personale della ditta concessionaria i cui nominativi non siano stati previamente comunicati al Comune di Reggio nell'Emilia non può ritirare o riconsegnare pratiche edilizie.
4. Il trasporto delle pratiche edilizie dalle sedi comunali alla propria sede operativa dove avviene la scansione e indicizzazione e viceversa avviene sotto la responsabilità esclusiva del concessionario.
5. Il trasporto delle pratiche edilizie dalle sedi comunali alla propria sede operativa dove avviene la scansione e indicizzazione e viceversa è a carico del concessionario.
6. In caso di necessità di consultazione di pratiche edilizia già prelevate dal concessionario e non ancora restituite, su richiesta del Comune di Reggio nell'Emilia, il concessionario deve riconsegnare le pratiche edilizie presso l'Archivio comunale entro il termine di giorni lavorativi **3 (tre)**.
7. Per quanto attiene le richieste definite urgenti per esigenze dichiarate da parte di Tribunale, Procura della Repubblica, Organi di Vigilanza, Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, ecc.) nell'espletamento delle loro funzioni relative ad indagini di Polizia Giudiziaria, deve essere garantito un trasporto immediato, al massimo 4 ore dalla richiesta effettuata tramite PEC del Committente. In questi casi non è ritenuta sufficiente la copia digitale della pratica nativamente "analogica" in quanto i richiedenti chiedono l'esibizione (in alcuni casi anche il sequestro) della pratica originaria cartacea.

Art. 9. - Modalità di gestione delle richieste di accesso

1. A titolo meramente indicativo il numero di richieste di accesso annue da parte di utenti esterni è di 2.500 – 2.700 annue.
2. Gli utenti potranno esercitare il diritto d'accesso:
 - a) rivolgendosi di persona presso l'Archivio comunale di via Mazzacurati pagando la

tariffa di € 30,00 oltre al costo di riproduzione;

- b) rivolgendosi al concessionario in via telematica come indicato al successivo co. 6 e pagandola tariffa indicata ai successivi art. 10 e 13 punto C1.

Ai fini della definizione del Piano economico finanziario si è stimato che gli utenti che si rivolgeranno personalmente presso l'Archivio comunale ai sensi del punto a) del presente comma siano circa il **10%** del totale. **Ogni fluttuazione di tale percentuale rientra nel rischio di domanda a carico del concessionario.**

3. Il concessionario dovrà predisporre apposita modulistica per le richieste di accesso che dovrà essere approvata dal Comune di Reggio nell'Emilia.
4. Il concessionario dovrà rendere disponibile e comunicare al Comune di Reggio nell'Emilia, prima dell'inizio del servizio, un numero di telefono ed un indirizzo e mail a disposizione degli utenti per eventuali richieste di informazione.
5. L'attività di gestione delle richieste di accesso e il servizio di informazione agli utenti dovrà essere disponibile **almeno 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 14.30 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.**
6. Le richieste di accesso degli utenti devono poter essere presentate:
 - a) tramite PEC dedicata attivata dal concessionario
 - b) mediante accesso a piattaforma telematica che consenta l'identificazione del richiedente
7. Ogni richiesta di accesso da parte degli utenti deve avere allegato un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
8. Le richieste di accesso da parte degli uffici comunali vengono inoltrate presso casella di posta elettronica dedicata predisposta dal concessionario. Le richieste di accesso da parte degli uffici comunali possono essere evase solo se provengono da una casella di posta elettronica del Comune di Reggio nell'Emilia.
9. Il concessionario deve evadere le richieste di accesso alle pratiche edilizie provenienti dagli utenti o dagli uffici comunali entro il termine presentato in sede di offerta che non potrà comunque essere superiore a giorni lavorativi **3 (tre)**.
10. Il concessionario deve fornire i documenti richiesti agli utenti, previo pagamento della tariffa prevista:
 - a) mediante PEC dedicata attivata dal concessionario;
 - b) mediante accesso a piattaforma telematica che consenta l'identificazione del richiedente;
 - c) mediante consegna di copia cartacea qualora il soggetto richiedente ne faccia espressa richiesta,
11. Il concessionario dovrà tenere due distinti registri delle richieste di accesso, uno per gli utenti esterni, uno per le richieste degli uffici comunali, che contengano:
 - a) data della richiesta
 - b) nome del richiedente
 - c) documenti richiesti con indicazione dei numeri di PG
 - d) data di evasione della richiesta
 - e) corrispettivo incassato (eventuale)
 - f) eventuale motivo della mancata evasione della richiestaCopia dei registri, firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa semestralmente in formato PDF al Comune di Reggio nell'Emilia.
12. Il Comune di Reggio nell'Emilia dovrà avere accesso via telematica, in modalità di sola consultazione, al software di gestione delle richieste di accesso del concessionario.

13. Per le pratiche pervenute al Comune in forma digitale, sarà onere del Comune garantire al concessionario l'accesso ai dati informatici già registrati nel software dedicato.

Art. 10 - Tariffe per l'utenza

1. Le richieste di accesso provenienti da utenti esterni sono assoggettate al pagamento di una **tariffa a vantaggio del concessionario stabilita in sede di offerta sulla base di quanto indicato all'art. 13 punto C1 del presente Capitolato.**
2. Le tariffe suddette saranno oggetto di **adeguamento annuale all'indice ISTAT ai sensi dell'art. 106 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti a partire dal terzo anno.**

Art. 11 - Modalità operative della concessione

1. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione stabilite dal presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune.

Art. 12 - Digitalizzazione su richiesta con pagamento di corrispettivo

1. Su richiesta della stazione appaltante il concessionario dovrà rendersi disponibile a digitalizzare documentazione cartacea fino all'importo del 20% del valore contrattuale calcolato su base annua dietro pagamento di corrispettivo.
2. Il corrispettivo per la digitalizzazione sarà quantificato e **stabilito in sede di offerta sulla base di quanto indicato all'art. 13 punto C2 del presente Capitolato.**

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi

1. La Concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa;
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 c.7 e dell'art.173 c.2 del Codice i criteri di aggiudicazione sono elencati in ordine decrescente di importanza;
3. L'affidamento avviene con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:
 - A) Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio;
 - B) Offerta tecnica numerica;
 - C) Offerta economica;
4. Per ciascun parametro/criterio A), B), C), sono individuati dei punteggi che sono formati da specifici sotto-criteri a ciascuno dei quali vengono assegnati specifici sotto-punteggi.
5. I criteri di valutazione tecnica si basano su elementi come di seguito valutati, per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti:

	CRITERI	PUNTI
A	Offerta tecnica descrittiva – Modalità di gestione del servizio	40
B	Offerta tecnica numerica	30
C	Offerta economica	30

7. Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della

struttura aziendale e modalità di gestione del servizio) l'Amministrazione individua i seguenti sotto elementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

SUB CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTI
A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate. Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento a: - attività di digitalizzazione dei documenti - attività di indicizzazione dei documenti - attività di prelevamento, trasporto e riconsegna delle pratiche edilizie.	13
A2	Strumentazione tecnologica ed informatica utilizzata per l'attività di digitalizzazione e indicizzazione con specificazione del software che dovrà dialogare con i software del Comune	12
A3	Piattaforma telematica di gestione ed evasione delle richieste di accesso da parte degli utenti esterni	10
A4	Impiego di soggetti svantaggiati o disabili residenti nel territorio della Provincia di Reggio Emilia in misura superiore a quanto stabilito dagli obblighi di legge con rapporto di lavoro o di tirocinio lavorativo	5
	TOTALE	40

8. Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera b (offerta tecnica numerica) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelencati criteri che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

SUB CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTI
B1	Te Tempo impiegato per scansionare e indicizzare la totalità delle pratiche edilizie giacenti presso il Comune di Reggio nell'Emilia alla data di stipula del contratto. Il tempo previsto non potrà comunque essere superiore ad anni 4 (quattro) . Indicare il tempo previsto in numero mesi	10
B2	Tempo impiegato per evadere le richieste di accesso alle pratiche edilizie provenienti dagli utenti o dagli uffici comunali scansionando e indicizzando la documentazione richiesta, se non ancora fatto, che non potrà comunque essere superiore a giorni lavorativi 3 (tre) . Indicare il tempo previsto in numero giorni lavorativi.	20
	TOTALE	30

9. Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera C (offerta economica) l'Amministrazione individua i seguenti sotto elementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

SUB CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTI
C1	Percentuale di ribasso unifica sul valore della tariffa a carico dell'utenza sul valore di: <ul style="list-style-type: none"> • Tariffa di ricerca per visura e trasmissione telematica € 80 • costo di invio per ogni facciata formato A4 bianco/nero € 0,30 • costo di invio per ogni facciata formato A3 bianco/nero € 0,50 • costo di invio per ogni facciata formato A4 a colori € 2,00 • costo di invio per ogni facciata formato A3 a colori € 3,00 • costo di invio progetti a metro lineare in bianco/nero € 13,00 • costo di invio progetti a metro lineare a colori € 32,00 	27
C2	Percentuale di ribasso unica per servizio di digitalizzazione su richiesta dietro pagamento di corrispettivo di cui all'art. 12: <ul style="list-style-type: none"> • foglio A4 € 0,04 • foglio A3 € 0,07 	3
	TOTALE	30

10. La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi come segue:

per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore, tramite media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \Sigma n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i)

Σn = sommatoria

W_i = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

$V(a)_i$ = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente Criterio motivazionale

0 Assente- completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

- 0,2 Negativo
- 0,3 Gravemente insufficiente
- 0,4 Insufficiente
- 0,5 Appena insufficiente
- 0,6 Sufficiente
- 0,7 Discreto
- 0,8 Buono
- 0,9 Ottimo
- 1 Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a 2 decimali.

Le indicazioni fornite nell'offerta tecnica integrano il progetto esecutivo - capitolato di gara.

Per i parametri quantitativi dell'offerta economica (c1, C2), saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e coefficiente pari a zero attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a

Rmax = valore dell'offerta più conveniente

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

11. **L'offerta tecnico-qualitativa di cui al punto A dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, composta da massimo 15 (quindici) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 oltre alle schede tecniche. Dalla 15° facciata non verrà ulteriormente analizzata l'offerta.**
12. **Si precisa che si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno 20 punti su 40 disponibili, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa di cui alla lettera A, secondo quanto disposto nel presente capitolato. Il punteggio minimo sarà calcolato dopo la riparametrazione.**
13. **RIPARAMETRAZIONE**

Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 e dalle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità Vigilanza con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd. "doppia riparametrazione" nel seguente modo: il punteggio assegnato ai vari sub-parametri, al totale di ciascun criterio qualitativo e al totale finale assegnabile alla parte qualitativa, verrà riparametrato al punteggio massimo di riferimento.

Si procederà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, alla determinazione e verifica delle offerte anormalmente basse, facendo seguito alle Linee Guida v. 2 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 ed, espressamente, si

prenderanno in considerazione i punteggi assegnati dalla Commissione successivamente alla riparametrazione.

14. L'Amministrazione Comunale potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69 del RD 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
15. L'Ente potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che sarà debitamente comunicato alle ditte offerenti, senza che gli stessi operatori economici offerenti possano vantare richieste per danno emergente o lucro cessante.
16. In caso di positivo riscontro al presente e di positiva valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale, seguiranno appositi atti di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 14 - Stipula del contratto

1. Il Contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma pubblica amministrativa.
2. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:
 - cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto.
3. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. La concessione sarà affidata al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della par condicio tra i concorrenti stessi.
4. **Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della concessione nonché relative alla stipulazione del contratto di concessione**

Art. 15 - Garanzia provvisoria

1. **La GARANZIA PROVVISORIA (calcolata sul valore di gara di € 2.268.000,00 (duemilioliduecentosessantottomila/00), di cui all'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, è di € 45.360,00 (quarantacinquemilatrecentosessanta)** da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate nell'art. citato, secondo lo SCHEMA TIPO 1.1 "Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria", approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 31 del 19/01/2018.
2. Inoltre sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEDA TECNICA 1.1 "Atto di Fidejussio-ne/Polizza Fidejussoria", approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 31 del 19/01/2018.
3. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, **la cauzione di cui so-pra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000.**

Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.
5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
7. A norma del comma 8 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 16 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 il concessionario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del servizio, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, di importo **pari al 10%** del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.
2. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, **la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000**. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R.445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di gestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.
5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
6. 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
8. La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della **obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura/servizio da parte della impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo** che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione.
9. Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
10. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui L'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.
11. Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento del servizio aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori

danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

12. È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 17 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario della concessione di servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

Art. 18 - Obblighi verso il personale dipendente

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 19 - Divieti

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
 - sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati;
 - cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto.
2. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 20 - Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune di Reggio nell'Emilia da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal non corretto adempimento del servizio e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del

servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.

2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro ed un massimale per anno di € 5.000.000,00.
3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 21 - Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:
 - mancata scansione e indicizzazione della totalità delle pratiche edilizie giacenti presso il Comune di Reggio nell'Emilia alla data di stipula del contratto entro il termine presentato in sede di offerta che non potrà comunque essere superiore ad **anni 4 (quattro): € 500 per ogni settimana di ritardo;**
 - mancata evasione delle richieste di accesso alle pratiche edilizie provenienti dagli utenti o dagli uffici comunali, previa scansione e indicizzazione se non ancora effettuata, entro il termine presentato in sede di offerta che non potrà comunque essere superiore a giorni lavorativi **3 (tre): € 100 per ogni giorno di ritardo;**
 - mancata riconsegnare delle pratiche edilizie prelevate presso le sedi comunali in caso di necessità di consultazione di pratiche edilizia già prelevate dal concessionario e non ancora restituite, su richiesta del Comune di Reggio nell'Emilia, entro il termine di giorni lavorativi **3 (tre): € 500 per ogni giorno di ritardo;**
 - mancata riconsegnare delle pratiche edilizie prelevate presso l'Archivio comunale in caso di necessità di consultazione su richieste definite urgenti per esigenze dichiarate da parte di Tribunale, Procura della Repubblica, Organi di Vigilanza, Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, ecc.) nell'espletamento delle loro funzioni relative ad indagini di Polizia Giudiziaria,

entro 4 ore dalla richiesta effettuata tramite PEC del Committente: € 500 ogni ora di ritardo.

4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.
5. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 25, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
6. L'Amministrazione comunale riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni.
7. L'incameramento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. E' fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno del concessionario.

Art.22 - Esecuzione in danno

1. Qualora il concessionario ometta di eseguire le prestazioni richieste in tutto o in parte, l'Amministrazione comunale:
 - potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
 - addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale delle prestazioni di cui al precedente articolo 6.

Art.23 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Art. 24 - Variazioni della ragione sociale

1. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione

(cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

2. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 25 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:
 - nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
 - nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
 - nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.
2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il concessionario del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.
5. Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di concessione del servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 26 – Revisione del piano economico finanziario per per fatti non riconducibili al concessionario

1. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.
2. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
3. E' facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione

del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), del D.Lgs 50/2016 ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali – Obbligo di riservatezza

2. L'Aggiudicatario è nominato Responsabile del trattamento. Dovrà pertanto dichiarare al Comune che il trattamento dei dati gestiti per conto dell'Amministrazione Comunale avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 attenendosi in modo particolare a quanto previsto dall'Articolo 28 che disciplina ruolo, compiti e doveri del Responsabile del trattamento.
3. In particolare, dovrà certificare che ai dati trattati sono applicate le misure di sicurezza previste dall'Articolo 32 del Regolamento europeo 679/2016; dovrà inoltre verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento europeo 679/2016, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici.
4. Sarà possibile ogni operazione di *auditing* da parte dell'Amministrazione Comunale attinente le procedure adottate dal concessionario in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
5. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.
6. Il Concessionario si impegna a comunicare i nominativi:
 - a) del responsabile per la sicurezza, il quale dovrà adottare le ulteriori e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito ai sensi dell'Articolo 35 del regolamento europeo 679/2016;
 - b) degli incaricati al trattamento. A tal proposito dovrà designare per iscritto quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto della presente concessione; per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni, così come previsto dall'Articolo 29 del Regolamento europeo 679/2016, finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente concessione.
6. Il Concessionario dovrà inoltre assicurare che il proprio personale o suoi incaricati non possano rendere disponibili informazioni acquisite nell'ambito del servizio, se non previa autorizzazione scritta del Comune.

Sarà pertanto necessaria una previa individuazione puntuale a favore di tutti gli "incaricati del trattamento" dell'ambito del trattamento consentito.

Dovrà inoltre consentire all'Amministrazione Comunale i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite; dovrà restituire, alla scadenza della presente concessione, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i documenti e i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto dell'Amministrazione Comunale.
7. In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che il Concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alle singole Aziende o a terzi.

ART. 28 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 31, il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dirigente Dott. Montagnani Roberto.

Art.29 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è individuato nella Responsabile U.O.C. Archivio e Semplificazione amministrativa Stefania Sabattini.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può avvalersi di assistenti del DEC da lui nominati.
3. I nominativi del DEC e degli assistenti del DEC verranno comunicati al concessionario.

Art. 30 - Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia, con espressa rinuncia di deferimento ad arbitri.

Allegati:

- A) ALLEGATO TECNICO – NORME PER L'ACQUISIZIONE DIGITALE**
- B) ALLEGATO ESEMPLIFICATIVO PER L'ACQUISIZIONE DIGITALE**
- C) MATRICE DEI RISCHI**
- D) DUVRI**
- E) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

Il Dirigente del Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione amministrativa
Dr. Roberto Montagnani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

nato il _____ a _____

Codice Fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | |

Si approvano specificatamente le clausole vessatorie ai sensi dell'art.1341 del codice civile:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

nato il _____ a _____

IL DIRIGENTE